

Causa C-333/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

22 luglio 2020

Giudice del rinvio:

Curtea de Apel București (Romania)

Data della decisione di rinvio:

30 dicembre 2019

Ricorrente:

Berlin Chemie A. Menarini SRL

Resistente:Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București –
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București**Interveniente:**

Berlin Chemie AG

Oggetto del procedimento principale

Ricorso amministrativo con cui la ricorrente Berlin Chemie A. Menarini SRL, società commerciale con sede in Romania, sostenuta dall'interveniente Berlin Chemie AG, società commerciale con sede in Germania, chiede alla Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest, Romania), da un lato, l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso dalla resistente Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii București – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București (Amministrazione fiscale per i contribuenti medi di Bucarest - Direzione generale regionale delle Finanze pubbliche di Bucarest), che ha imposto alla ricorrente il pagamento di RON 42 461 424 a titolo di imposta sul valore aggiunto (IVA) supplementare, RON 5 855 738 a titolo di interessi, e RON 3 289 071 a titolo di penalità di mora, e, dall'altro, il rimborso delle somme già versate in forza di tale avviso di accertamento.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Interpretazione dell'articolo 44, seconda frase, della direttiva 2006/112 e dell'articolo 11 del regolamento di esecuzione n. 282/2011.

Questioni pregiudiziali

1) Se, per poter ritenere che una società che effettua cessioni di beni nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui ha la sede dell'attività economica abbia, ai sensi dell'articolo 44, seconda frase, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e dell'articolo 11 del regolamento n. 282/2011 del Consiglio, una stabile organizzazione nello Stato in cui effettua le cessioni di beni, sia necessario che i mezzi umani e tecnici da essa impiegati nel territorio di quest'ultimo Stato le appartengano, o se sia sufficiente che tale società abbia accesso immediato e permanente a tali mezzi umani e tecnici attraverso un'altra società affiliata, da essa controllata in quanto detiene la maggioranza delle quote sociali.

2) Se, per poter ritenere che una società che effettua cessioni di beni nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui ha la sede dell'attività economica abbia, ai sensi dell'articolo 44, seconda frase, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e dell'articolo 11 del regolamento n. 282/2011 del Consiglio, una stabile organizzazione nello Stato in cui effettua le cessioni di beni, sia necessario che la presunta organizzazione stabile partecipi direttamente alle decisioni relative alla cessione dei beni o se sia sufficiente che tale società disponga, nello Stato in cui effettua la cessione di beni, di mezzi tecnici e umani messi a sua disposizione mediante contratti conclusi con società terze e aventi ad oggetto attività di marketing, regolamentazione, pubblicità, deposito, rappresentanza, attività che sono in grado di avere un'influenza diretta sul volume delle vendite.

3) Se, nell'interpretazione dell'articolo 44, seconda frase, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e dell'articolo 11 del regolamento n. 282/2011 del Consiglio, la possibilità per un soggetto passivo di avere accesso immediato e permanente ai mezzi tecnici e umani di un altro soggetto passivo affiliato, da esso controllato, escluda che quest'ultima società affiliata possa essere considerata un prestatore di servizi per la stabile organizzazione in tal modo costituita.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, articolo 44, seconda frase.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, articoli 10 e 11.

Disposizioni nazionali fatte valere

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (legge n. 571/2003 che istituisce il codice tributario), in vigore fino al 31 dicembre 2015, articolo 133, paragrafo 2, ai sensi del quale "[i]l luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui il soggetto destinatario dei servizi ha fissato la sede della propria attività economica. Se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione del soggetto destinatario dei servizi. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo dell'indirizzo permanente o della residenza abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi in questione», e articolo 125¹, paragrafo 2, lettera b), secondo il quale «un soggetto passivo che ha la sede della propria attività economica fuori dalla Romania si considera stabilito in Romania qualora abbia una stabile organizzazione in Romania, ossia qualora disponga in Romania di mezzi tecnici e umani sufficienti per effettuare regolarmente cessioni di beni e/o prestazioni di servizi imponibili».

Dal 1° gennaio 2016 tali disposizioni si ritrovano, con il medesimo contenuto, rispettivamente all'articolo 278, paragrafo 2, e all'articolo 266, paragrafo 2, della Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (legge n. 227/2015 che istituisce il codice tributario).

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 L'interveniente Berlin Chemie AG è una società con sede in Germania che commercializza in Romania prodotti farmaceutici in modo costante dal 1996. Essa ha un rappresentante fiscale in Romania ed è registrata in tale paese ai fini dell'IVA e quale pagatore della tassa clawback. I prodotti commercializzati dall'interveniente hanno ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio in Romania.
- 2 Nel 2007, l'interveniente ha concluso con la società commerciale rumena Fildas Trading SRL un contratto avente ad oggetto il deposito dei suoi prodotti, in forza del quale, per garantire la costante disponibilità di tali prodotti in Romania, la Berlin Chemie AG fornisce alla Fildas Trading SRL uno stock di prodotti conformemente al listino prezzi corrente. La società Fildas Trading SRL si assume l'obbligo di mantenere in deposito corrispondentemente i prodotti dell'interveniente, separatamente dai prodotti di altre società, di tenere una rigorosa contabilità di questi ultimi, con la registrazione delle entrate e delle uscite, nonché un inventario dei prodotti secondo la loro data di scadenza, di

consentire l'ispezione da parte dell'interveniente e di mettere i prodotti a disposizione di terzi acquirenti, potendo anche prelevare, a proprio nome, i prodotti depositati al fine di rivenderli.

- 3 Nel 2011 è stata costituita la ricorrente Berlin Chemie A. Menarini SRL, con sede in Bucarest, il cui unico socio è la Berlin Chemie/Menarini Pharma GmbH, con sede in Germania, a sua volta detenuta al 95 % dall'interveniente Berlin Chemie AG. Secondo l'atto costitutivo, il settore principale di attività della società rumena consiste in attività di consulenza in management, l'attività principale della società è costituita da attività di consulenza nell'ambito delle pubbliche relazioni e della comunicazione, inoltre la società può esercitare attività secondarie quali il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, attività di consulenza commerciale e management, attività di agenzia pubblicitaria, attività di studio di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica.
- 4 Il 1° giugno 2011 l'interveniente e la ricorrente hanno concluso un «Contratto di marketing, pubblicità e servizi di regolamentazione», disciplinato dalla legge tedesca, con il quale la società rumena si è impegnata ad effettuare tutte le attività di marketing necessarie per promuovere attivamente i prodotti dell'interveniente in Romania, allo scopo di far crescere la domanda di tali prodotti in Romania, conformemente alle strategie e agli stanziamenti stabiliti e sviluppati dall'interveniente, nonché a stabilire e a mantenere un servizio di assistenza legale qualificato per risolvere i problemi di pubblicità, di informazione e di promozione, per conto dell'interveniente e nell'interesse di quest'ultima, assumendo altresì, in modo continuo e permanente, la responsabilità locale per il rispetto di tutte le leggi del paese e delle procedure interne dell'interveniente che disciplinano la pubblicità, la promozione e altri problemi e situazioni connessi.
- 5 La ricorrente ha inoltre assunto l'obbligo di intraprendere tutte le azioni di regolamentazione necessarie per ottenere le autorizzazioni necessarie all'interveniente per distribuire i prodotti in Romania, inclusa l'intermediazione nell'ottenimento di tutte le registrazioni, certificati e altre autorizzazioni amministrative, il monitoraggio dei casi di concorrenza sleale, di violazioni di brevetti, di altri eventi con un impatto negativo sull'attività, l'assistenza negli studi clinici e nelle altre attività di ricerca e sviluppo.
- 6 In forza del medesimo contratto, la ricorrente si è obbligata a provvedere a un'adeguata fornitura di letteratura medica e di materiale promozionale approvati dall'interveniente, per essere utilizzati dai rappresentanti farmaceutici nella promozione dei prodotti, mentre l'interveniente si è obbligata a mettere a disposizione della ricorrente campioni gratuiti dei prodotti, in relazione alla pubblicità che quest'ultima fa ai prodotti, campioni di prodotti che la ricorrente deve fornire agli operatori sanitari del territorio, per conto dell'interveniente.
- 7 Il contratto prevedeva inoltre il diritto dell'interveniente Berlin Chemie AG di ispezionare i registri e i locali della società rumena.

- 8 Per i servizi forniti dalla società rumena è stato concordato il pagamento di un corrispettivo mensile calcolato sulla base della somma di tutte le spese effettivamente sostenute dalla medesima, con una maggiorazione del 7,5 % per ciascun anno civile.
- 9 A partire dal 14 marzo 2013, i pagamenti e le operazioni tra la ricorrente e l'interveniente avvengono sulla base di un «contratto a saldo zero», ovvero un contratto di gestione di liquidità/effective cross border cash pooling contract (contratto di gestione transfrontaliera accentrata della tesoreria), nell'ambito del quale il conto principale appartiene all'interveniente, e la banca principale è la UniCredit Bank AG (Germania). Il conto della ricorrente è un conto “partecipante” o “periferico” e la banca presso la quale esso è aperto, la UniCredit Țiriac Bank (Romania), è la banca partecipante.
- 10 In concreto, il pagamento dei servizi forniti dalla ricorrente all'interveniente avviene mediante la conclusione di accordi di compensazione tra le fatture di servizi emesse dalla ricorrente nei confronti della società tedesca e il mutuo a titolo oneroso concesso da quest'ultima alla società rumena, avendo le fatture e il mutuo lo stesso valore. Un esemplare dell'accordo di compensazione è stato inviato alla Banca Națională a României (Banca nazionale di Romania).
- 11 Secondo le informazioni fornite dall'Oficiul Național al Registrului Comerțului (Ufficio nazionale del registro di commercio, Romania), la ricorrente ha avuto, nel 2016, un numero medio di 201 dipendenti, di cui 151 rappresentanti commerciali (Sales Representatives).
- 12 La ricorrente ha fornito all'interveniente i servizi di marketing, regolamentazione e pubblicità menzionati nel contratto, ritenendo che tali servizi non siano imponibili in Romania, bensì in Germania, e emettendo, di conseguenza, fatture con imposta sul valore aggiunto pari a zero.
- 13 Considerando che l'interveniente Berlin Chemie AG disponga in Romania di mezzi tecnici e umani sufficienti per avere una stabile organizzazione in Romania situata presso la sede di Bucarest della ricorrente, la resistente ha ritenuto che i servizi di marketing, promozione e autorizzazione di prodotti forniti dalla ricorrente all'interveniente nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2014 e il 31 dicembre 2016 fossero imponibili in Romania, ha calcolato una base imponibile supplementare di RON 183 763 182 e ha emesso l'avviso di accertamento del 29 novembre 2017, che ha stabilito a carico della ricorrente obblighi supplementari di pagamento a titolo di IVA, interessi e penalità di mora.
- 14 La ricorrente ha proposto un ricorso amministrativo dinanzi al giudice del rinvio, la Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest), chiedendo l'annullamento del suddetto avviso di accertamento e la restituzione delle somme già versate sulla base del medesimo. La società Berlin Chemie AG ha presentato un'istanza di intervento a sostegno della ricorrente, facendo valere che, nella parte in cui accerta che essa dispone di una stabile organizzazione in Romania, l'avviso

di accertamento di cui trattasi incide direttamente sul trattamento fiscale delle operazioni tra essa e la ricorrente. Tale istanza è stata accolta dal giudice del rinvio.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 15 La resistente ha ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 125¹, paragrafo 2, lettera b), della legge n. 571/2003 e rispettivamente dall'articolo 266, paragrafo 2, della legge n. 227/2015, in combinato disposto con il regolamento n. 282/2011, e, pertanto, che l'interveniente disponga in Romania di mezzi tecnici e umani sufficienti per avere una stabile organizzazione in Romania presso l'indirizzo della sede della ricorrente. Inoltre, in forza rispettivamente dell'articolo 133, paragrafo 2, della legge n. 571/2003 e dell'articolo 278, paragrafo 2, della legge n. 227/2015, il luogo della prestazione di servizi è il luogo in cui si trova la stabile organizzazione del soggetto destinatario dei servizi, vale a dire in Romania.
- 16 Per giungere a tali conclusioni, la resistente si è basata su varie circostanze, tra cui il fatto che l'interveniente è l'unico cliente della ricorrente. Inoltre, dalla circostanza che con il contratto del 2011 la ricorrente si è obbligata a fornire alla società tedesca servizi di marketing e dal fatto che, secondo il suo organigramma, la ricorrente ha tra i suoi dipendenti 151 rappresentanti commerciali, risulterebbe che le attività prevalentemente svolte dai dipendenti della ricorrente sono volte ad aumentare/ottenere gli ordini di prodotti farmaceutici commercializzati dall'interveniente Berlin Chemie AG.
- 17 La resistente ha ritenuto che la società tedesca avesse accesso a mezzi tecnici in Romania, più precisamente ai mezzi tecnici della ricorrente (computer, sistemi operativi, autoveicoli), che sono stati acquistati con somme di denaro provenienti dalla società tedesca. La ricorrente ha invece sostenuto che tali mezzi le appartengono e che è irrilevante che essi siano stati acquistati mediante somme di denaro prestate dalla società tedesca e per le quali versa interessi.
- 18 L'autorità fiscale resistente ha constatato che l'attività svolta dai dipendenti della ricorrente include anche la ricezione e la trasmissione degli ordini di prodotti farmaceutici dai distributori all'ingrosso della Romania all'interveniente, nonché la lavorazione delle fatture e la loro trasmissione dall'interveniente ai suoi clienti, e che i dipendenti della ricorrente mantengono un collegamento anche con la società Fildas, depositaria dei prodotti commercializzati dalla società tedesca interveniente. La ricorrente afferma che la decisione relativa alla cessione dei prodotti farmaceutici viene adottata dalla società tedesca e sostiene che le attività che svolge sono unicamente attività di supporto e amministrative, che avrebbero lo scopo di facilitare la comunicazione e superare le barriere linguistiche, e che i suoi dipendenti non avrebbero il potere di impegnare la società tedesca. Inoltre, a suo avviso, la ricezione degli ordini dei distributori indirizzati all'interveniente e delle fatture dell'interveniente indirizzate ai distributori costituisce un'attività di

segreteria/contabilità irrilevante ai fini della costituzione di una stabile organizzazione, e neanche l'utilizzo di un indirizzo postale sarebbe sufficiente a tal fine.

- 19 Altre circostanze ritenute rilevanti dalla resistente ai fini della costituzione di una stabile organizzazione consistono nel fatto che la ricorrente ha fornito all'interveniente servizi di regolamentazione relativi ai prodotti farmaceutici venduti dall'interveniente sul mercato rumeno e che un dipendente della ricorrente è stato designato dall'interveniente per occuparsi di questioni di farmacovigilanza. Neppure tali circostanze vengono considerate dalla ricorrente sufficienti per la costituzione di una stabile organizzazione, dato che la prima di esse può essere effettuata da qualsiasi altra compagnia.
- 20 La resistente ha altresì rilevato che le commissioni di inventario dei prodotti commercializzati dall'interveniente e situati nei depositi della società Fildas erano costituite da dipendenti della ricorrente. Quest'ultima rileva, tuttavia, che i suoi dipendenti hanno unicamente svolto un'attività amministrativa consistente nel facilitare la comunicazione in quanto i dipendenti della società Fildas in detto deposito non conoscevano la lingua inglese, e che l'inventario è stato realizzato in presenza di un dipendente dell'interveniente il quale si è recato dalla Germania in Romania specificamente a tale scopo.
- 21 La resistente ha inoltre rilevato che la ricorrente ha deciso di distruggere taluni medicinali, mentre quest'ultima ha affermato di aver distrutto solo campioni di sua proprietà e non prodotti appartenenti all'interveniente e depositati in Romania.
- 22 Inoltre, secondo la resistente, la ricorrente ha pattuito servizi di pubblicità e di merchandising al fine di promuovere i prodotti commercializzati dall'interveniente sul mercato rumeno e ha organizzato e partecipato ad eventi al fine di promuovere i prodotti farmaceutici di quest'ultima, eventi nell'ambito dei quali essa ha offerto a professionisti del settore sanitario campioni di tali prodotti. La ricorrente è un rappresentante locale dei titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti commercializzati in Romania dall'interveniente Berlin Chemie AG.
- 23 L'autorità fiscale ha altresì rilevato che la contabilità fiscale della ricorrente è organizzata in centri di costo dei 25 prodotti commercializzati dall'interveniente in Romania, con trasposizione dei medesimi nei conti, e che la ricorrente è membro attivo dell'Associazione rumena dei produttori internazionali di medicinali, sebbene non produca e non commercializzi medicinali sul territorio rumeno. Neppure tali circostanze sono considerate rilevanti dalla ricorrente, la quale, da un lato, giustifica l'organizzazione della sua contabilità fiscale con l'esistenza di stanziamenti per la promozione di ciascun prodotto e con il rispetto di standard contabili internazionali e, dall'altro, afferma che per essere membro della suddetta associazione è sufficiente l'esercizio di qualsiasi attività nel settore farmaceutico.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 24 Il giudice del rinvio rileva che, dal momento che è chiamato a determinare il luogo di imposizione dei servizi di marketing, pubblicità e regolamentazione forniti dalla ricorrente all'interveniente e a verificare se la società tedesca interveniente abbia una stabile organizzazione in Romania, l'esito del procedimento principale dipende dall'interpretazione dell'articolo 44, seconda frase, della direttiva 2006/112 e dell'articolo 11 del regolamento n. 282/2011.
- 25 Per quanto riguarda le disposizioni nazionali pertinenti, che subordinano l'esistenza di una stabile organizzazione in Romania alla disponibilità in tale paese di mezzi tecnici e umani sufficienti per effettuare regolarmente cessioni di beni e/o prestazioni di servizi imponibili, tale giudice rileva che esse presentano una formulazione relativamente diversa da quella dell'articolo 11 del regolamento n. 282/2011, ai sensi del quale la «stabile organizzazione» designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze proprie di detta organizzazione.
- 26 Il giudice del rinvio individua una serie di sentenze della Corte di giustizia, ossia le sentenze Welmory (C-605/12), Commissioners of Customs and Excise/DFDS (C-260/95), Daimler e Widex (C-318/11 e C-319/11), TGE Gas Engenering (C-16/17), ARO Lease/Inspecteur der Belastingdienst Grote Ondernemingen te Amsterdam (C-190/95), RAL (Channel Islands) e a. (C-452/03), WebMindLicenses (C-419/14), Faaborg-Gelting Linien/Finanzamt Flensburg (C-231/94), Berkholz/Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt (C-168/84), E.ON Global Commodities (C-323/12), Planzer Luxembourg (C-73/06) e FCE Bank (C-210/04), che riguardano tuttavia situazioni di fatto e di diritto diverse da quelle del caso di specie, ragione per cui egli nutre dubbi sulla interpretazione che occorre dare all'articolo 44, seconda frase, della direttiva 2006/112 e all'articolo 11 del regolamento n. 282/2011.
- 27 Inoltre, la giurisprudenza anteriore della Corte non sembra trattare anche la rilevanza della prestazione dei servizi di marketing ai fini della costituzione di una stabile organizzazione, considerato che tali servizi di marketing presuppongono lo svolgimento di attività complesse e aventi un collegamento abbastanza stretto con l'attività di vendita dei beni, essendo idonei a influire sui risultati dell'attività economica.
- 28 Per quanto riguarda la prima questione, il giudice del rinvio rileva che, sebbene l'autorità fiscale abbia ritenuto che l'interveniente Berlin Chemie AG abbia una stabile organizzazione in Romania, prendendo in considerazione i mezzi umani e tecnici di cui dispone la ricorrente, società di diritto rumeno controllata dall'interveniente, e con la quale quest'ultima ha concluso un contratto in forza del quale le vengono forniti in via esclusiva servizi di marketing, pubblicità e

regolamentazione strettamente collegati all'attività economica prolungata e costante che essa svolge in Romania, detti mezzi umani e tecnici appartengono, quantomeno formalmente, alla società rumena, la quale risulta essere stata creata proprio per svolgere i servizi menzionati.

- 29 Inoltre, dato che la ricorrente non ha più altri clienti, l'accesso dell'interveniente alle risorse di questa sembra essere immediato e permanente.
- 30 In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se la situazione esposta consenta di ritenere che l'interveniente possieda una stabile organizzazione in Romania o se sia necessario che i mezzi umani e tecnici in questione le appartengano direttamente. Infatti, qualora una persona potesse trasferire la tassazione dei servizi da uno Stato membro ad un altro semplicemente coprendo il proprio fabbisogno di mezzi umani e tecnici mediante contratti conclusi con società specificamente costituite al fine di fornire tali servizi, necessari all'esercizio dell'attività economica nel secondo Stato membro, ciò potrebbe incoraggiare gli abusi.
- 31 Poiché la ricorrente non è una filiale della società tedesca, la situazione in esame si distinguerebbe da quella che ha dato luogo alla sentenza della Corte nella causa *Commissioners of Customs and Excise/DFDS* (C-260/95), che riguardava la situazione particolare delle agenzie di viaggio.
- 32 La situazione si distinguerebbe anche da quella che ha dato luogo alla sentenza *Welmory* (C-605/12), in cui le società erano indipendenti, mentre, nella presente causa, l'interveniente controlla la ricorrente e beneficia in via esclusiva delle sue risorse.
- 33 Per quanto riguarda la seconda questione e l'affermazione della ricorrente secondo la quale i servizi forniti sarebbero unicamente amministrativi e di supporto, privi di rilevanza ai fini dell'articolo 44, seconda frase, della direttiva 2006/112 e dell'articolo 11 del regolamento n. 282/2011, il giudice del rinvio rileva che la situazione di cui alla presente causa si distingue da quella che ha dato luogo alle sentenze della Corte nelle cause *ARO Lease/Inspecteur der Belastingdienst Grote Ondernemingen te Amsterdam* (C-190/95), *Berkholz/Finanzamt Hamburg-Mitte-Altstadt* (C-168/84), *Welmory* (C-605/12) e *Planzer Luxembourg* (C-73/06).
- 34 Il giudice del rinvio afferma di dubitare che i servizi di marketing forniti dalla ricorrente, che non possono essere confusi con quelli pubblicitari, possano essere considerati semplici attività amministrative e di supporto, poiché tali servizi sembrano presentare un collegamento intrinseco con l'attività economica esercitata dalla società tedesca in Romania, vale a dire la vendita di prodotti farmaceutici, e sembrano avere un'influenza diretta sulla cessione di tali prodotti in Romania.
- 35 Anche se i dipendenti della ricorrente non prendono essi stessi la decisione vera e propria di vendita dei prodotti farmaceutici dell'interveniente nel territorio della Romania, l'organigramma della ricorrente comprende tuttavia 150 "Sales

Representatives” (rappresentanti commerciali) e un “Sales Manager”, il che dimostra che la loro attività è strettamente collegata all'ottenimento di ordini per i prodotti dell'interveniente. I dipendenti della ricorrente sono altresì coinvolti nella trasmissione degli ordini dai clienti all'interveniente, cosicché la loro attività è dedicata alla vendita di prodotti farmaceutici.

- 36 Per quanto riguarda la terza questione, il giudice del rinvio rileva che la difesa della ricorrente si basa sull'argomento secondo il quale quest'ultima e l'interveniente sarebbero persone giuridiche distinte, che non costituirebbero un tutt'uno da un punto di vista economico, e sull'irrilevanza delle circostanze prese in considerazione dalla resistente per dimostrare che l'interveniente dispone di una stabile organizzazione in Romania.
- 37 Ebbene, anche se la ricorrente non è stata costituita come una filiale o una succursale della società tedesca, il giudice del rinvio, alla luce anche del controllo esercitato dall'interveniente in termini di capitale sociale, del collegamento tra l'attività della ricorrente e l'attività di vendita dei prodotti dell'interveniente, dell'esclusività dei servizi forniti dalla ricorrente e del diritto dell'interveniente di ispezionare i registri e i locali della ricorrente, nutre dubbi quanto alla possibilità di considerare tali due società come un'unica persona giuridica.
- 38 La situazione della presente causa si distinguerebbe da quella che ha dato luogo alle sentenze della Corte precedentemente citate in quanto la ricorrente non è una filiale o una succursale dell'interveniente, ma non è neppure indipendente da quest'ultima.
- 39 Il giudice del rinvio dubita pertanto che una stessa persona giuridica possa rappresentare al contempo la stabile organizzazione di un'altra persona giuridica ma anche un prestatore di servizi per la stabile organizzazione in tal modo costituita.